



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2;

**VISTO** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” e, in particolare, l’articolo 125;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, recante “*disposizioni in materia di trattamenti economici*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 200;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 3;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 397;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 718;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2022 – 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2023, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, della "*Delegazione per la presidenza italiana del G7*";

**CONSIDERATO** che l'Italia eserciterà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la presidenza del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati (G7) e, in particolare, che nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024 si svolgerà il vertice dei Capi di Stato e di Governo;

**VISTO** il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7*";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 2024, il quale prevede che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024*";

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui al richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2024, al fine di agevolare le procedure di realizzazione e manutenzione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di governo (G7) che si svolgerà nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024;

**VISTO** il *curriculum vitae* dell'ing. Fulvio Maria Soccodato, dirigente ANAS S.p.A.;

**VISTE** le dichiarazioni rese dall'ing. Fulvio Maria Soccodato, in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**RITENUTO** di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario straordinario l'ing. Fulvio Maria Soccodato;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### ***(Nomina Commissario straordinario)***

1. L'ing. Fulvio Maria Soccodato è nominato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

### **ART. 2**

#### ***(Compiti e funzioni)***

1. All'ing. Fulvio Maria Soccodato, in qualità di Commissario straordinario, spettano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 2024, ed ogni altra funzione o altro compito attribuitogli dal medesimo decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente articolo, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ART. 3

### *(Compenso del Commissario straordinario ed ulteriori oneri)*

1. Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 è attribuito un compenso, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione per l'anno 2024, pari ad euro 50.000 annui lordi, di cui euro 25.000 annui lordi a titolo di parte fissa, da liquidare mensilmente, ed euro 25.000 annui lordi a titolo di parte variabile, da liquidare in un'unica soluzione alla scadenza del mandato subordinatamente alla valutazione da parte dell'autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del compenso di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1, si provvede, nei limiti della spesa autorizzata per l'anno 2024, pari a 18.050.000, con le modalità indicate dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 5 del 2024, anche utilizzando l'apposita contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Gli oneri relativi al supporto tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 23 GEN 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALFREDO MANTOVANO